

ALLEGATO A ALLA PROPOSTA DI DELIBERA: DC/PRO/2019/111

APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL REGOLAMENTO COSAP APPROVATO CON DELIBERA PG.N.17044/2004 E SS.MM.II. IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE

ART.1 (Modifiche all'art.5)

1. All'art.5 sono apportate le modifiche sintetizzate nel seguente prospetto:

Versione attuale	Proposta di modifica
<p>Art. 5 Rilascio dell'atto di concessione</p> <p>1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di concessione riceve l'istanza o la comunicazione di occupazione di suolo pubblico e avvia il relativo procedimento istruttorio.</p> <p>2. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente -anche tramite l'eventuale competente Concessionario -con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica.</p> <p>3. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento concessorio. Nel caso di comunicazione, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza l'occupazione.</p> <p>4. Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga all'ufficio entro il termine indicato nella richiesta di pagamento o, ove mancante, entro il giorno antecedente quello di inizio occupazione, la domanda di occupazione suolo pubblico viene archiviata e si considera come mai proposta, ragion per cui l'eventuale occupazione accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva .</p> <p>5.Nell'atto di concessione relativo ad un'occupazione per l'effettuazione di lavori edili sono espressamente riportati anche i riferimenti che l'occupante è tenuto ad indicare nella sua domanda di occupazione ai sensi dell'art. 2, commi 1 bis e 3.</p> <p>6. L'efficacia della concessione è subordinata al possesso in capo al concessionario del requisito</p>	<p>Art. 5 Rilascio dell'atto di concessione</p> <p>1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di concessione riceve l'istanza o la comunicazione di occupazione di suolo pubblico e avvia il relativo procedimento istruttorio.</p> <p>2. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente -anche tramite l'eventuale competente Concessionario -con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica.</p> <p>3. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento concessorio. Nel caso di comunicazione, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza l'occupazione.</p> <p>4. Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga all'ufficio entro il termine indicato nella richiesta di pagamento o, ove mancante, entro il giorno antecedente quello di inizio occupazione, la domanda di occupazione suolo pubblico viene archiviata e si considera come mai proposta, ragion per cui l'eventuale occupazione accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva .</p> <p>5.Nell'atto di concessione relativo ad un'occupazione per l'effettuazione di lavori edili sono espressamente riportati anche i riferimenti che l'occupante è tenuto ad indicare nella sua domanda di occupazione ai sensi dell'art. 2 comma 3.</p> <p>6. L'efficacia della concessione è subordinata al possesso in capo al concessionario del requisito</p>

<p>della regolarità del pagamento di eventuali canoni pregressi afferenti il suolo pubblico del Comune di Bologna (di cui all'art.2 comma 4)¹ nonché della tassa rifiuti (TARI) se ed in quanto dovuta dal concessionario in relazione all'attività in funzione della quale viene richiesta l'occupazione di suolo pubblico. Ove detto requisito risultasse carente, la concessione - rilasciata su falsi presupposti-perderà efficacia retroattivamente, ovvero a decorrere dalla data di rilascio; la relativa occupazione sarà da considerare fin dall'origine senza titolo, e quindi abusiva ad ogni effetto.</p> <p>7. Il concessionario è tenuto ad iniziare l'occupazione entro 2 mesi dalla data indicata in concessione quale data d'inizio della occupazione. Tale termine è ridotto a 15 giorni se trattasi di occupazione con attrezzature non stabilmente infisse al suolo. Se la concessa occupazione non inizia entro i suddetti termini il provvedimento concessorio decade automaticamente allo spirare dell'ultimo giorno utile (art.23 comma 4 di questo regolamento). La mancata occupazione nei termini sarà oggetto di apposito rilievo in loco e relativo verbale, cui seguirà una semplice comunicazione al concessionario decaduto per avvisarlo della sopravvenuta decadenza. La decadenza è esclusa solo qualora l'ufficio abbia formalmente assegnato un nuovo diverso termine su motivata e documentata istanza scritta del concessionario che si trovi nella temporanea impossibilità di iniziare tempestivamente l'occupazione.</p> <p>8.Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati e fiere si rinvia al Regolamento dei mercati e delle fiere.</p>	<p>della regolarità del pagamento di eventuali canoni pregressi afferenti il suolo pubblico del Comune di Bologna (di cui all'art.2 comma 4)² nonché della tassa rifiuti (TARI) se ed in quanto dovuta dal concessionario in relazione all'attività in funzione della quale viene richiesta l'occupazione di suolo pubblico. Ove detto requisito risultasse carente, la concessione - rilasciata su falsi presupposti-perderà efficacia retroattivamente, ovvero a decorrere dalla data di rilascio; la relativa occupazione sarà da considerare fin dall'origine senza titolo, e quindi abusiva ad ogni effetto.</p> <p>7. Il concessionario è tenuto ad iniziare l'occupazione entro 2 mesi dalla data indicata in concessione quale data d'inizio della occupazione. Tale termine è ridotto a 15 giorni se trattasi di occupazione con attrezzature non stabilmente infisse al suolo. Se la concessa occupazione non inizia entro i suddetti termini il provvedimento concessorio decade automaticamente allo spirare dell'ultimo giorno utile (art.23 comma 4 di questo regolamento). La mancata occupazione nei termini sarà oggetto di apposito rilievo in loco e relativo verbale, cui seguirà una semplice comunicazione al concessionario decaduto per avvisarlo della sopravvenuta decadenza. La decadenza è esclusa solo qualora l'ufficio abbia formalmente assegnato un nuovo diverso termine su motivata e documentata istanza scritta del concessionario che si trovi nella temporanea impossibilità di iniziare tempestivamente l'occupazione.</p> <p>8.Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati e fiere si rinvia al Regolamento dei mercati e delle fiere.</p>
---	---

ART.2 (Modifiche all'art.17bis)

1. All'art.17bis sono apportate le modifiche sintetizzate nel seguente prospetto:

Versione attuale	Proposta di modifica
Art.17 bis	Art.17 bis

1 Per canoni o.s.p. si intendono i canoni legati all'occupazione a qualsiasi titolo di suolo pubblico, ivi compresa, a tal fine, l'indennità legata all'abusiva occupazione.

2 Per canoni o.s.p. si intendono i canoni legati all'occupazione a qualsiasi titolo di suolo pubblico, ivi compresa, a tal fine, l'indennità legata all'abusiva occupazione.

<p>concessioni per eventi in spazi di particolare importanza cittadina</p> <p>1. L'occupazione temporanea di spazi di particolare importanza cittadina avviene con le modalità previste dall'apposito provvedimento comunale, in cui detti spazi sono specificatamente individuati ed a cui qui si rinvia ai fini dell'applicazione del presente articolo.</p> <p>2. Le agevolazioni del canone per le occupazioni di cui al comma 1 sono disciplinate dagli articoli 29 e 30 di questo regolamento, fermo restando quanto precisato al successivo comma 5.</p> <p>3. L'occupazione (compresa quella delle aree di rispetto per la sicurezza) degli spazi di cui al comma 1 è soggetta al pagamento del canone quantificato all'art.26 comma 1 lett.b), ad eccezione delle Piazze di cui al successivo comma 4. Il canone viene commisurato agli effettivi mq di superficie occupata da manufatti,allestimenti e mezzi di servizio, con esclusione delle aree liberamente e gratuitamente accessibili al pubblico;</p> <p>4.In deroga al comma 3, l'occupazione di Piazza Maggiore, Piazza Nettuno, Piazza Re Enzo e Piazza Galvani è soggetta ad un canone pari al quadruplo del canone previsto dall'art.26 comma 1 lett.b per le occupazioni di categoria 1. Sempre in deroga al comma 3 l'occupazione di Piazza Minghetti e Piazza del Francia è soggetta ad un canone pari al doppio di quello previsto dall'art.26 comma 1 lett.b) per le occupazioni di categoria 1.</p> <p>5.La Giunta, nella fase di inserimento degli eventi nella programmazione, su proposta dell'assessore delegato ai grandi eventi può accordare particolari riduzioni del canone (del 25%, 50%, 75%) ai sensi dell'art.29 comma 2 di questo regolamento, anche con riferimento alle occupazioni delle Piazze di cui al comma 4. A tal fine saranno valutati, in particolare, il grado di incidenza delle finalità di pubblico interesse rispetto alle finalità commerciali e pubblicitarie caratterizzanti l'evento, l'accessibilità dell'evento (libera o su invito o pagamento biglietto) e l'eventuale partecipazione dell'Amministrazione alla sua realizzazione.</p>	<p>concessioni per eventi in spazi di particolare importanza cittadina</p> <p>1. L'occupazione temporanea di spazi di particolare importanza cittadina avviene con le modalità previste dall'apposito provvedimento comunale, in cui detti spazi sono specificatamente individuati ed a cui qui si rinvia ai fini dell'applicazione del presente articolo.</p> <p>2. Le agevolazioni del canone per le occupazioni di cui al comma 1 sono disciplinate dagli articoli 29 e 30 di questo regolamento.</p> <p>3. L'occupazione (compresa quella delle aree di rispetto per la sicurezza) degli spazi di cui al comma 1 è soggetta al pagamento del canone quantificato all'art.26 comma 1 lett.b), ad eccezione delle Piazze di cui al successivo comma 4.</p> <p>4. In deroga al comma 3, l'occupazione di Piazza Maggiore, Piazza Nettuno, Piazza Re Enzo e Piazza Galvani è soggetta ad un canone pari al quadruplo del canone previsto dall'art.26 comma 1 lett.b per le occupazioni di categoria 1. Sempre in deroga al comma 3 l'occupazione di Piazza Minghetti e Piazza del Francia è soggetta ad un canone pari al doppio di quello previsto dall'art.26 comma 1 lett.b) per le occupazioni di categoria 1.</p> <p>5. Abrogato.</p>
---	--

ART.3
(Modifiche all'art.29)

1. All'art,29 sono apportate le modifiche sintetizzate nel seguente prospetto:

Versione attuale	Proposta di modifica
<p>Art. 29 Agevolazioni</p> <p>1. Con motivata determinazione dirigenziale del Settore/Quartiere competente al rilascio della concessione -previa informativa obbligatoria all'U.I.Entrate- è possibile accordare riduzioni del canone fino al 100% per occupazioni non commerciali realizzate in occasione di manifestazioni culturali, sportive o ricreative di durata superiore alle 24 ore, indicando nel medesimo atto l'importo del canone originariamente dovuto. In presenza di occupazioni miste – diverse da quelle di cui al successivo comma 1bis - in cui coesistano occupazioni di carattere commerciale ed occupazioni non commerciali, la percentuale di agevolazione non può superare la percentuale di suolo pubblico occupata a fini non commerciali o eventualmente esente da canone ai sensi dell'art.30 di questo regolamento. Le occupazioni miste di durata inferiore alle 24 ore sono disciplinate dal successivo art.30 comma 1 lett.f).</p> <p>1bis. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali o religiose la tariffa ordinaria e' sempre ridotta dell'80 per cento.</p> <p>2. Con motivata delibera di Giunta- su proposta preventivamente comunicata all'U.I. Entrate dell'Area Risorse Finanziarie- possono eccezionalmente essere accordate riduzioni del canone in presenza di particolare e rilevante interesse pubblico, indicando nel medesimo atto l'importo del canone originariamente dovuto. Ai fini di tale riduzione le occupazioni relative ad attività di manutenzione e funzionalizzazione alla fruizione pubblica delle strutture e degli immobili di proprietà privata che costituiscono bene storico, culturale e architettonico della Città di Bologna rivestono il carattere di particolare e rilevante interesse pubblico.</p>	<p>Art. 29 Agevolazioni</p> <p>1.Le occupazioni riconducibili ad iniziative caratterizzate dalla compresenza di attività a rilevanza sociale (cultura, spettacolo, sport, intrattenimento,..) e attività di vendita o promozione commerciale di beni o servizi beneficiano - se gratuitamente accessibili al pubblico- dei seguenti abbattimenti sul canone (applicabili, anche cumulativamente fermo restando quanto al riguardo previsto al successivo comma 2) in relazione alla concreta ricorrenza di uno o più dei sotto-elencati requisiti:</p> <p>a) iniziative realizzate in collaborazione con il Comune, o rientranti progetti che il Comune ha sostenuto (o ha ritenuto idonei al sostegno) nell'ambito di avvisi pubblici, o radicate nella programmazione eventi sul territorio (svolgimento per almeno 5 edizioni consecutive) : abbattimento del 40% del canone;</p> <p>b) iniziative o campagne di rilievo nazionale patrocinate da Amministrazioni pubbliche o pubblicizzate/trasmesse attraverso canali di comunicazione e diffusione nazionale: abbattimento del 20% del canone;</p> <p>c) iniziative celebrative di ricorrenze civili , anche locali: abbattimento del 20% del canone;</p> <p>d) iniziative che interessano aree del territorio comunale site al di fuori dei viali di circonvallazione: abbattimento del 20% del canone;</p> <p>e) iniziative il cui svolgimento sia caratterizzato dall'adozione di concrete misure di mitigazione dell'impatto ambientale : plastic free, raccolta differenziata dei rifiuti, basso impatto acustico secondo quanto al riguardo disposto dal regolamento comunale in materia : abbattimento del 20% del canone;</p> <p>f) iniziative finalizzate alla raccolta di fondi da destinare a specifici progetti di utilità sociale, i cui organizzatori si impegnino formalmente a pubblicare - secondo modalità concordate con l'Amministrazione ed a pena di impossibilità di ottenere il rilascio di altre concessioni di suolo pubblico fino ad avvenuta pubblicazione - ogni</p>

<p>2 bis. Per le occupazioni realizzate con passi carrabili regolarmente autorizzati nei distretti industriali previsti dagli strumenti urbanistici che attualmente sono Roveri e Bargellino la tariffa base è ridotta del 50 per cento.</p> <p>3. Il canone relativo ad occupazioni occasionali poste in essere con installazione di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (ad eccezione dei circhi e dei luna park) può essere ridotto fino all'80% in presenza di rilevanti profili di pubblico interesse adeguatamente motivati nell'atto concessorio; eccezionalmente il canone può essere ridotto fino al 100% con motivato atto di Giunta per occupazioni mediante le quali si concretizzi un presidio sociale di spazi pubblici altrimenti a rischio dal punto di vista dell'ordine pubblico e del degrado urbano. In caso di installazioni di particolare rilievo (circhi e luna park) il canone può essere ridotto fino all'80% con motivato atto di Giunta in presenza di rilevanti profili di pubblico interesse e a condizione che non si tratti di occupazioni relative ad intrattenimenti e spettacoli in cui vengano impiegati animali.</p> <p>3bis. Per le occupazioni finalizzate allo svolgimento di mercati di vendita diretta di prodotti agricoli , ai sensi del Regolamento comunale in materia</p>	<p>dato rilevante ai fini della verifica delle risorse raccolte e degli interventi realizzati : abbattimento del 20% del canone;</p> <p>g) iniziative realizzate in aree verdi da soggetti che svolgono sulla medesima area attività di cura, presidio e manutenzione integrativa nell'ambito di apposite convenzioni a titolo gratuito: abbattimento del 20% del canone.</p> <p>2. Le percentuali di riduzione sopra elencate sono cumulabili fino al raggiungimento della soglia massima di riducibilità pari all'80% del canone base (quindi con addebito del canone nella misura del restante 20%).</p> <p>3. Per le occupazioni realizzate in occasione di iniziative politiche, sindacali o religiose, caratterizzate dalla compresenza di attività di vendita o promozione commerciale di beni o servizi il canone è ridotto dell'80%.</p> <p>4. Per beneficiare delle riduzioni del canone di cui ai precedenti commi gli organizzatori sono tenuti a dichiarare , nella propria richiesta di concessione di suolo pubblico, tutti gli elementi - idonei ed oggettivamente verificabili- necessari a ricondurre l'iniziativa alle casistiche ivi previste.</p> <p>5. Per le occupazioni realizzate con passi carrabili regolarmente autorizzati nei distretti industriali previsti dagli strumenti urbanistici (attualmente Roveri e Bargellino) la tariffa base è ridotta del 50 per cento.</p> <p>6. Il canone relativo ad occupazioni occasionali poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (compresi circhi e luna park) è ridotto dell'80%.</p> <p>7 Per le occupazioni finalizzate allo svolgimento di mercati di vendita diretta di prodotti agricoli , ai sensi del Regolamento comunale in materia</p>
---	---

<p>approvato con deliberazione consiliare O.d.g. 94/2009 P.G. n.58564/2009, nei quali tutti gli operatori agricoli partecipanti rientrano nei limiti stabiliti dall'art.4 , comma 8 del D.Lgs.228/2001 e garantiscono in modo tracciabile la vendita esclusiva di prodotti provenienti dalle aziende presenti salve le deroghe ammesse, si applicano le seguenti agevolazioni: il canone è ridotto del 75 per cento per le attività di mercato, è disposta l'esenzione dal pagamento del canone stesso per le attività correlate e complementari, e alla tariffa base non si applicano i coefficienti moltiplicatori previsti dall'art.27 in caso di occupazioni su sede stradale destinata alla sosta o che richiedono la chiusura di una strada.</p> <p>4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo non si considerano commerciali le occupazioni:</p> <p>a) destinate ad attività di cessione di beni e prestazioni di servizi e svolte direttamente da enti non commerciali in attuazione dei propri scopi istituzionali;</p> <p>b) funzionali alle raccolte pubbliche di fondi svolte nell'ambito dei patti di collaborazione di cui al "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni" approvato con Delibera di Consiglio PG 45010/2014, a condizione che si tratti di iniziative occasionali, la raccolta avvenga in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione e che i beni ceduti per la raccolta siano di modico valore.</p> <p>4bis. Il canone relativo all'occupazione per allestimento e disallestimento è liquidato in base al tipo di attività (economica o non economica) destinata ad esservi svolta.</p> <p>5. L'atto di concessione deve obbligatoriamente indicare anche l'importo del canone oggetto di riduzione.</p> <p>6. L'agevolazione, di qualsiasi entità, decade qualora si realizzi una delle ipotesi di cui all'art. 23 del presente Regolamento</p>	<p>approvato con deliberazione consiliare O.d.g. 94/2009 P.G. n.58564/2009, nei quali tutti gli operatori agricoli partecipanti rientrano nei limiti stabiliti dall'art.4 , comma 8 del D.Lgs.228/2001 e garantiscono in modo tracciabile la vendita esclusiva di prodotti provenienti dalle aziende presenti salve le deroghe ammesse, si applicano le seguenti agevolazioni: il canone è ridotto del 75 per cento per le attività di mercato, è disposta l'esenzione dal pagamento del canone stesso per le attività correlate e complementari, e alla tariffa base non si applicano i coefficienti moltiplicatori previsti dall'art.27 in caso di occupazioni su sede stradale destinata alla sosta o che richiedono la chiusura di una strada.</p> <p>8. In attuazione del Protocollo d'intesa per il sostegno e la valorizzazione delle edicole situate sul territorio comunale (approvato con delibera di Giunta PG.N.210679/2019 DG/2019/87 e siglato a maggio 2019) il canone relativo alle edicole site sul territorio comunale - a seguito della sottoscrizione da parte del titolare di apposita convenzione - è ridotto :</p> <p>a) fino al 50% a favore delle edicole del Centro Storico;</p> <p>b) fino al 75% per le edicole delle zone periferiche.</p> <p>9. L'atto di concessione deve obbligatoriamente indicare anche l'importo del canone oggetto di riduzione.</p> <p>10. L'agevolazione, di qualsiasi entità, decade qualora si realizzi una delle ipotesi di cui all'art. 23 del presente Regolamento.</p>
---	---

ART.4
(Modifiche all'art.30)

1. All'art.30 sono apportate le modifiche sintetizzate nel seguente prospetto:

Versione attuale	Proposta di modifica
<p>Art.30 Esenzioni 1. Sono esenti dal canone: a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, Città Metropolitana, province, comuni e loro consorzi e società in house, dalle O.N.L.U.S., da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art.73, comma 1, lettera c) del D.P.R. 917/1986 (post riforma), per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica; b) le occupazioni realizzate dalle O.N.L.U.S. per l'effettuazione di attività di vendita e/o somministrazione se ed in quanto strumentali e sussidiarie rispetto alle proprie finalità statutarie, limitatamente a massimo 48 ore di occupazione;</p> <p>c) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale,</p>	<p>Art. 30 Esenzioni 1. Sono esenti dal canone: a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, Città Metropolitana, province, comuni e loro consorzi e società in house, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art.73, comma 1, lettera c) del D.P.R. 917/1986 (post riforma), per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica; aa) le iniziative realizzate in collaborazione con il Comune di Bologna, per finalità di interesse generale, da soggetti individuati a seguito di bandi o avvisi pubblici, quando l'esenzione dal canone sia espressamente contemplata fra le forme di sostegno indicate nell'avviso; b) le occupazioni che non prevedono la cessione di beni e/o ingresso o servizi a pagamento né attività di carattere promo-commerciale nell'ambito delle seguenti tipologie di iniziative: I. iniziative realizzate in collaborazione con il Comune o facenti parte di progetti sostenuti o ritenuti idonei al sostegno dal Comune nell'ambito di avvisi pubblici; II. iniziative o campagne di rilievo nazionale patrocinate da Amministrazioni pubbliche o pubblicizzate/trasmesse attraverso canali di comunicazione a diffusione nazionale; III. iniziative politiche, sindacali, sportive religiose o celebrative di ricorrenze civili, anche a rilevanza locale; IV. iniziative organizzate dagli enti del Terzo Settore iscritti nel registro unico nazionale previsto dal Codice del Terzo Settore e, nelle more della piena operatività del registro medesimo, nei registri regionali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale o nell'elenco delle libere forme associative; c) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli</p>

<p>purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;</p> <p>d) le occupazioni con veicoli adibiti al trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate;</p> <p>e) le parti comuni dei mercati coperti purché non siano effettivamente occupate;</p> <p>f) le occupazioni non commerciali (così come individuate all'art.29) realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, culturali, sportive o ricreative di durata non superiore alle 24 ore, ad eccezione delle occupazioni disciplinate dall'art.17bis -diverse da quelle politiche e sindacali- per le quali il suddetto limite temporale è di 6 ore (10 ore compresi allestimento e disallestimento). In presenza di occupazioni miste (in cui coesistano occupazioni di carattere commerciale ed occupazioni non commerciali) l'esenzione dal canone trova applicazione unicamente con riferimento al suolo pubblico occupato a fini non commerciali, mentre il canone relativo al suolo occupato a fini commerciali viene regolarmente e integralmente liquidato;</p> <p>g) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;</p> <p>h) le occupazioni di pronto intervento di durata non superiore a 6 ore purché non comportino lavori di scavo, manomissione del manto stradale o apertura botole;</p> <p>i) le occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili e di durata non superiore a 24 ore (compreso allestimento e sgombero);</p> <p>l) occupazioni per operazioni di manutenzione e pulizia dei portici e in generale delle aree private ad uso pubblico soggette alla fruizione collettiva, se effettuate con modalità e tempi (oggetto della comunicazione di cui all'art.5bis comma 1 di questo regolamento) congruenti e tali da minimizzare la sottrazione dell'area all'uso pubblico;</p>	<p>orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;</p> <p>d) le occupazioni con veicoli adibiti al trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate;</p> <p>e) le parti comuni dei mercati coperti purché non siano effettivamente occupate;</p> <p>f) abrogato;</p> <p>g) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;</p> <p>h) le occupazioni di pronto intervento di durata non superiore a 6 ore purché non comportino lavori di scavo, manomissione del manto stradale o apertura botole;</p> <p>i) le occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili e di durata non superiore a 24 ore (compreso allestimento e sgombero);</p> <p>l) occupazioni per operazioni di manutenzione e pulizia dei portici e in generale delle aree private ad uso pubblico soggette alla fruizione collettiva, se effettuate con modalità e tempi (oggetto della comunicazione di cui all'art.5bis comma 1 di questo regolamento) congruenti e tali da minimizzare la sottrazione dell'area all'uso pubblico; sono altresì esenti le occupazioni effettuate per la ristrutturazione/riqualificazione del portico del</p>
--	---

<p>m) le occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde di durata non superiore alle 6 ore, ad eccezione delle occupazioni che comportano l'emanazione di ordinanze di traffico complesse (ad esempio la chiusura di una strada);</p> <p>n) le occupazioni effettuate dagli artisti di strada (cantautore, suonatore, funambolo, ecc.);</p> <p>o) le occupazioni della durata massima di 24 ore non consecutive effettuate per la raccolta di firme, per vendite di beneficenza e raccolta fondi, per attività di propaganda e promozionali (ad esclusione della promozione con finalità commerciale);</p> <p>p) i passi carrabili destinati esclusivamente a persone cui sia stata riconosciuta la disabilità ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 104/92 ed appositamente contrassegnati;</p> <p>q) le occupazioni effettuate dai promotori di manifestazioni od iniziative a carattere politico purché l'area occupata non ecceda i 20 metri quadrati;</p> <p>r) le occupazioni consistenti nella posa o installazione di manufatti anti-intrusione e/o anti-sfondamento sulla base di regolare concessione e nel rispetto di quanto al riguardo concordato con l'Amministrazione Comunale;</p> <p>s) le occupazioni effettuate per piccoli lavori manutentivi di durata non superiore alle 6 ore, ad eccezione delle occupazioni che comportano scavi e/o manomissione del manto stradale, apertura botole o l'emanazione di ordinanze di traffico complesse (ad esempio la chiusura di una strada);</p> <p>t) le occupazione per lavori effettuati da privati in costanza di installazione o manutenzione di sistemi di videosorveglianza in aree individuate con l'Amministrazione Comunale tramite specifico accordo al fine di implementare il sistema integrato di sicurezza sul territorio.</p> <p>u) le occupazioni non aventi carattere commerciale relative ad attività inserite nei patti di collaborazione di cui all'art.5 del Regolamento sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni, approvato con deliberazione PG n.45010/2014, secondo quanto previsto dall'art.24 del DL133/2014, convertito con modificazioni dalla L.164/14. Qualora le occupazioni previste</p>	<p>santuario di San Luca -nel tratto dal Meloncello fino al Santuario- nell'ambito della candidatura UNESCO;</p> <p>m) le occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde di durata non superiore alle 6 ore, ad eccezione delle occupazioni che comportano l'emanazione di ordinanze di traffico complesse (ad esempio la chiusura di una strada);</p> <p>n) le occupazioni effettuate dagli artisti di strada (cantautore, suonatore, funambolo, ecc.);</p> <p>o) le occupazioni della durata massima di 24 ore non consecutive effettuate per la raccolta di firme, per vendite di beneficenza e raccolta fondi, per attività di propaganda e promozionali (ad esclusione della promozione con finalità commerciale);</p> <p>p) i passi carrabili destinati esclusivamente a persone cui sia stata riconosciuta la disabilità ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 104/92 ed appositamente contrassegnati;</p> <p>q) abrogato;</p> <p>r) le occupazioni consistenti nella posa o installazione di manufatti anti-intrusione e/o anti-sfondamento sulla base di regolare concessione e nel rispetto di quanto al riguardo concordato con l'Amministrazione Comunale;</p> <p>s) le occupazioni effettuate per piccoli lavori manutentivi di durata non superiore alle 6 ore, ad eccezione delle occupazioni che comportano scavi e/o manomissione del manto stradale, apertura botole o l'emanazione di ordinanze di traffico complesse (ad esempio la chiusura di una strada);</p> <p>t) le occupazione per lavori effettuati da privati in costanza di installazione o manutenzione di sistemi di videosorveglianza in aree individuate con l'Amministrazione Comunale tramite specifico accordo al fine di implementare il sistema integrato di sicurezza sul territorio.</p> <p>u) abrogato;</p>
---	--

<p>nell'ambito dei citati patti di collaborazione presentino carattere commerciale o misto trovano applicazione i commi 1, 2 e 4 del precedente art. 29. In ogni caso l'esenzione oggetto della presente lett.u) e' concessa per il periodo di tempo indicato nel relativo patto di collaborazione e con riferimento alle attività individuate dal comune in ragione del loro esercizio sussidiario. Tali riduzioni sono concesse prioritariamente a comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute;</p> <p>v) l' occupazione costituita da un massimo di due fioriere, collocate ai lati o sul fronte di vetrine o degli ingressi di attività commerciali o professionali o di abitazioni purché di dimensioni non superiori a 0,50 mq. per ogni elemento.</p> <p>z) le occupazioni effettuate da produzioni cinematografiche, televisive o musicali per la realizzazione di film, lungometraggi, mediometraggi, cortometraggi, video, ...destinati alla distribuzione ;</p> <p>2. A decorrere dal 01/01/2009 sono esentati dal pagamento del canone le sale cinematografiche del centro storico e le monosale della periferia, secondo quanto concordato nella convenzione siglata tra Comune di Bologna ed A.N.E.C. in data 23/09/2008 per la tutela delle sale cinematografiche del centro storico e delle monosale della periferia (convenzione rep.n.206395/2008, approvata con delibera della Giunta Comunale P.G. n.206623/08 del 02/09/2008).</p> <p>2bis. Sono inoltre esenti da canone :</p> <p>a) i consorzi di privati proprietari in caso di lavori di restauro della pavimentazione dei portici, come da deliberazione della Giunta Comunale PG N.153822/2007;</p> <p>b) gli interventi di riqualificazione e valorizzazione dei portici, per la durata massima di 60 gg, come da deliberazione della Giunta Comunale PG N.21313/2010 avente ad oggetto l'approvazione di un Protocollo d'Intesa tra Comune e Associazione per i Portici di Bologna finalizzato alla loro valorizzazione dei portici di Bologna.</p> <p>3. Il canone non si applica alle occupazioni e5ettuate con balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile; con griglie, vetrocementi, intercapedini e simili; con tende o simili, fisse o retrattili e per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi a rete; agli impianti</p>	<p>v) l' occupazione costituita da un massimo di due fioriere, collocate ai lati o sul fronte di vetrine o degli ingressi di attività commerciali o professionali o di abitazioni purché di dimensioni non superiori a 0,50 mq. per ogni elemento.</p> <p>z) le occupazioni effettuate da produzioni cinematografiche, televisive o musicali per la realizzazione di film, lungometraggi, mediometraggi, cortometraggi, video, ...destinati alla distribuzione ;</p> <p>2. A decorrere dal 01/01/2009 sono esentati dal pagamento del canone le sale cinematografiche del centro storico e le monosale della periferia, secondo quanto concordato nella convenzione siglata tra Comune di Bologna ed A.N.E.C. in data 23/09/2008 per la tutela delle sale cinematografiche del centro storico e delle monosale della periferia (convenzione rep.n.206395/2008, approvata con delibera della Giunta Comunale P.G. n.206623/08 del 02/09/2008).</p> <p>2bis. Sono inoltre esenti da canone :</p> <p>a) i consorzi di privati proprietari in caso di lavori di restauro della pavimentazione dei portici, come da deliberazione della Giunta Comunale PG N.153822/2007;</p> <p>b) gli interventi di riqualificazione e valorizzazione dei portici, per la durata massima di 60 gg, come da deliberazione della Giunta Comunale PG N.21313/2010 avente ad oggetto l'approvazione di un Protocollo d'Intesa tra Comune e Associazione per i Portici di Bologna finalizzato alla loro valorizzazione dei portici di Bologna.</p> <p>3. Il canone non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile; con griglie, vetrocementi, intercapedini e simili; con tende o simili, fisse o retrattili e per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi a rete; agli impianti</p>
--	---

<p>pubblicitari su suolo pubblico e ai cassonetti collocati su suolo pubblico dal Gestore del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani nell'espletamento del relativo contratto di servizio.</p> <p>4. abrogato.</p> <p>5. L'atto di concessione deve obbligatoriamente indicare anche l'importo del canone esentato.</p>	<p>pubblicitari su suolo pubblico e ai cassonetti collocati su suolo pubblico dal Gestore del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani nell'espletamento del relativo contratto di servizio.</p> <p>4. abrogato.</p> <p>5. L'atto di concessione deve obbligatoriamente indicare anche l'importo del canone esentato.</p>
---	---

ART.5 (Modifiche all'art.31)

1. L'art.31 è integrato come segue:

Versione attuale	Proposta di modifica
<p>Art. 31 Modalità di applicazione del canone</p> <p>1. Il canone è commisurato alla superficie occupata espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.</p> <p>1bis. L'arrotondamento è unico, all'interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo mq : ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Viceversa le superfici superiori al mezzo mq (e quindi autonomamente imponibili) devono essere arrotondate singolarmente.</p> <p>2. Non sono assoggettabili al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente non superiori al mezzo metro quadrato o lineare.</p> <p>3. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.</p> <p>4. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, sono assoggettate al canone di cui all'art. 63, co. 2 lett. f), del D.Lgs. 446 del 15.12.1997.</p> <p>5. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate dagli esercizi per la distribuzione di carburante il canone è determinato con riferimento al numero di</p>	<p>Art. 31 Modalità di applicazione del canone</p> <p>1. Il canone è commisurato alla superficie occupata espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.</p> <p>1bis. L'arrotondamento è unico, all'interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo mq : ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Viceversa le superfici superiori al mezzo mq (e quindi autonomamente imponibili) devono essere arrotondate singolarmente.</p> <p>2. Non sono assoggettabili al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente non superiori al mezzo metro quadrato o lineare.</p> <p>3. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.</p> <p>4. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, sono assoggettate al canone di cui all'art. 63, co. 2 lett. f), del D.Lgs. 446 del 15.12.1997.</p> <p>5. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate dagli esercizi per la distribuzione di carburante il canone è determinato con riferimento al numero di</p>

<p>colonne di erogazione, escluse le colonnine per i servizi ausiliari. Per il calcolo del canone lo spazio occupato da ogni colonna di erogazione è considerato di 1 mq. Le eventuali ulteriori strutture di servizi per auto e moto insistenti sull'area quali chioschi per vendita, lavaggio, ecc. sono soggette al pagamento del canone con riferimento alla effettiva superficie occupata dalle strutture stesse.</p> <p>6. Nel caso in cui l'occupazione insista su sede stradale destinata alla sosta a pagamento dei veicoli, o riservate alla sosta dei veicoli da parte dei residenti, oppure ricada sia su carreggiata o in area destinata alla sosta attrezzata il canone è soggetto a maggiorazione nella misura dell' 1.50 rispetto alla tariffa base.</p> <p>6bis. Nel caso in cui la concessione dell'occupazione richiama la necessità di emanare ordinanza di divieto di sosta nelle aree limitrofe, a garanzia della circolazione veicolare e/o per l'istituzione di attraversamenti e percorsi pedonali temporanei, le stesse saranno assoggettate al pagamento del canone con le medesime modalità dell'occupazione concessa.</p> <p>7. La superficie delle occupazioni sia permanenti che temporanee eccedente i 1.000 mq. è calcolata in ragione del 10%.</p> <p>8. In caso di rinuncia volontaria alla occupazione permanente di suolo pubblico di cui al precedente articolo 21, il canone annuo cessa di essere dovuto dall'anno successivo a quello in cui è stata comunicata la rinuncia stessa.</p> <p>9. Se la continuazione dell'occupazione sia permanente che temporanea è resa impossibile da una causa di forza maggiore oppure da provvedimento o fatto del Comune, il rimborso o l'abbuono del canone competono, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità, per il periodo di mancata utilizzazione.</p>	<p>colonne di erogazione, escluse le colonnine per i servizi ausiliari. Per il calcolo del canone lo spazio occupato da ogni colonna di erogazione è considerato di 1 mq. Le eventuali ulteriori strutture di servizi per auto e moto insistenti sull'area quali chioschi per vendita, lavaggio, ecc. sono soggette al pagamento del canone con riferimento alla effettiva superficie occupata dalle strutture stesse.</p> <p>6. Nel caso in cui l'occupazione insista su sede stradale destinata alla sosta a pagamento dei veicoli, o riservate alla sosta dei veicoli da parte dei residenti, oppure ricada sia su carreggiata o in area destinata alla sosta attrezzata il canone è soggetto a maggiorazione nella misura dell' 1.50 rispetto alla tariffa base.</p> <p>6bis. Nel caso in cui la concessione dell'occupazione richiama la necessità di emanare ordinanza di divieto di sosta nelle aree limitrofe, a garanzia della circolazione veicolare e/o per l'istituzione di attraversamenti e percorsi pedonali temporanei, le stesse saranno assoggettate al pagamento del canone con le medesime modalità dell'occupazione concessa.</p> <p>6.ter Con riferimento ad occupazioni per manifestazioni ed eventi il canone viene commisurato agli effettivi mq di superficie occupata da manufatti, allestimenti e mezzi di servizio (comprese le aree di rispetto per la sicurezza).</p> <p>7. La superficie delle occupazioni sia permanenti che temporanee eccedente i 1.000 mq. è calcolata in ragione del 10%.</p> <p>7bis. Il canone relativo all'occupazione per allestimento e disallestimento è liquidato in base al tipo di attività destinata ad esservi svolta.</p> <p>8. In caso di rinuncia volontaria alla occupazione permanente di suolo pubblico di cui al precedente articolo 21, il canone annuo cessa di essere dovuto dall'anno successivo a quello in cui è stata comunicata la rinuncia stessa.</p> <p>9. Se la continuazione dell'occupazione sia permanente che temporanea è resa impossibile da una causa di forza maggiore oppure da provvedimento o fatto del Comune, il rimborso o l'abbuono del canone competono, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità, per il periodo di mancata utilizzazione.</p>
--	--

ART.6
(Modifiche all'art.39)

1. All'art.39 dopo il comma 3 è aggiunto il nuovo comma 4:

Versione attuale	Proposta di modifica
<p>Art. 39 Entrata in vigore ed abrogazione di precedenti disposizioni</p> <p>1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a decorrere dall'1.1.2004.</p> <p>2. Con la medesima data viene abrogato il "Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione della relativo canone" approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione O.d.G. n.277 in data 21.12.1998 e successive modifiche.</p> <p>3. Vengono altresì abrogate con la medesima decorrenza tutte le disposizioni incompatibili con quelle contenute nel presente Regolamento, ad eccezione di quelle che costituiscono norme speciali.</p>	<p>Art. 39 Entrata in vigore ed abrogazione di precedenti disposizioni</p> <p>1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a decorrere dall'1.1.2004.</p> <p>2. Con la medesima data viene abrogato il "Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione della relativo canone" approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione O.d.G. n.277 in data 21.12.1998 e successive modifiche.</p> <p>3. Vengono altresì abrogate con la medesima decorrenza tutte le disposizioni incompatibili con quelle contenute nel presente Regolamento, ad eccezione di quelle che costituiscono norme speciali.</p> <p>4 Quanto disposto con delibera di Giunta PG.N.110251/2013 deve intendersi inapplicabile per incompatibilità con la previsione di cui al comma 6 dell'art.29 del presente regolamento.</p>